



di **Sofia Cecconi**
Consulente Legale Fabi Nazionale

Gli obblighi dell'azienda in caso di malattia

Periodo di comporto: nel settore Abi, sono le aziende a dover informare il lavoratore. Nelle BCC spetta al dipendente attivarsi

Domanda



Per varie ragioni di salute (infortunio, malattia, convalescenza), sono stato assente negli ultimi anni per lunghi periodi. Ho fatto richiesta all'ufficio del personale per conoscere nel dettaglio il numero dei giorni di assenza effettuati negli ultimi quattro anni. Ma dopo qualche tempo ho ricevuto una risposta negativa, motivata dal fatto che la banca non è tenuta a fornire tale indicazione ai propri dipendenti. Vorrei sapere se tale risposta è corretta. (lettera firmata)

Risposta

La legge prevede il diritto del lavoratore a percepire una determinata retribuzione in caso di sospensione del rapporto di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio (art. 2110 c.c.). Ma la tutela del lavoratore trova un limite nel diritto dell'imprenditore di recedere dal rapporto di lavoro, seppure con l'obbligo del preavviso, nel caso in cui l'assenza per le cause anzidette si protragga oltre un determinato periodo, (c.d. «periodo di comporto»), la cui durata è stabilita dai contratti collettivi di categoria. L'intrinseca difficoltà di determinare con certezza il suddetto periodo – soprattutto nel caso in cui si tratti di comporto c.d. «per sommatoria», ovvero quello che riguarda le malattie discontinue – preoccupa non poco i lavoratori che, evidentemente, corrono il rischio di perdere il posto di lavoro nell'eventualità di un (fatale) errore nel calcolo dei vari periodi di malattia. È per questo che la nuova versio-

ne del contratto collettivo dei bancari (v. art. 50 ccnl per le imprese creditizie) ha introdotto l'obbligo per le imprese di segnalare con un mese d'anticipo ai lavoratori la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. Tale norma costituisce un importante traguardo raggiunto dai sindacati di categoria, permanendo una certa impostazione giurisprudenziale (v. ad esempio, Cass. 22 aprile 2008 n. 10352, Cass., sez. lav., 28-06-2006, n. 14891) che, invece, esclude la sussistenza di un siffatto obbligo. Strutturata diversamente è la disciplina del ccnl per i dipendenti delle banche di credito cooperativo (art. 55), giacché in questo caso è il lavoratore che deve attivarsi con una richiesta scritta al da-

tore di lavoro per essere informato sui giorni di malattia o infortunio ai fini del calcolo del suddetto periodo. Venendo dunque al quesito, il diniego posto dalla banca è certamente illegittimo ed il lavoratore potrà senz'altro insistere nella sua richiesta, formulandola per iscritto. Accanto alla normativa convenzionale possono, inoltre, essere invocati i principi di correttezza e buona fede che trasferiscono sul datore di lavoro, che meglio può gestire l'incombenza, l'obbligo di effettuare con sicurezza e, soprattutto, con rapidità il calcolo, in modo da lasciare al lavoratore un congruo spatium deliberandi per decidere se richiedere l'aspettativa non retribuita o le ferie, al fine di non compromettere la permanenza del vincolo lavorativo.

Per completezza, si segnala che è discusso in giurisprudenza se il lavoratore abbia o meno il diritto di richiedere le ferie per interrompere il periodo di comporto, posto che queste sono considerate incompatibili con la malattia (in senso favorevole v. Cass., sez. lav., 27-02-2003, n. 302, in senso contrario v. Cass., sez. lav., 02-11-1999, n. 12219 in via intermedia Cass., sez. lav., 22-03-2005, n. 6143, che prevede che ove le norme collettive prevedono la possibilità di far ricorso all'astensione non retribuita, il lavoratore debba optare per tale soluzione anziché per la richiesta di ferie).



Spett.le

La Voce dei Bancari
Mensile di FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 – 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra
..... iscritto/a
alla FABI (tessera n°), pone un quesito sul seguente argomento inerente al proprio rapporto di lavoro:

.....
.....
.....
.....
Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità:

a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai.

Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

Spetta al giudice il controllo di compatibilità

La sentenza in commento torna sulla questione dell'attività (di lavoro) svolta dal dipendente in malattia.

I fatti. Un dipendente a cui era stata diagnosticata una «astenia psico-fisica» aveva lavorato nel periodo d'assenza per malattia in una farmacia, prevalen-

temente nelle ore serali. L'azienda lo aveva per questo motivo licenziato in tronco.


Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di

Milano avevano ritenuto illegittimo il licenziamento sulla base del principio secondo cui lo svolgimento da parte del dipendente di un'attività lavorati-

va in proprio o presso terzi durante il periodo d'assenza dal lavoro per malattia costituisce un inadempimento contrattuale nei confronti del datore di lavoro solo allorché tale attività riveli l'inesistenza della malattia stessa, nonché quando essa possa ritardare o pregiudicare la guarigione. Nell'applicare tali principi, i giudici di prime cure avevano ritenuto che non realizzasse un grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali il comportamento del dipendente, in

ragione del fatto che si era trattato di un "tirocinio" e non proprio di un lavoro, svolto prevalentemente nelle ore serali e, in quanto tale, non valutabile come pregiudizievole per la guarigione o incompatibile con la malattia denunciata.

Ciononostante, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza e disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Brescia, per approfondire l'aspetto della compatibilità o meno dell'attività espletata dal dipendente presso terzi con lo stato di malattia denunciata e la sua idoneità o non idoneità a pregiudicare o ritardare la ripresa del servizio. Secondo la Cassazione, infatti, la corte territoriale avrebbe affermato in maniera sostanzialmente apodittica e, soprattutto, sulla base di mere ipotesi, che il lavoro svolto fosse compatibile con la situazione di astenia che lo aveva fatto ritenere temporaneamente inidoneo a svolgere l'attività lavorativa di impie-



LA SENTENZA

Cassazione, Sezione Lavoro, 24 aprile 2008, n. 10706

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, non solo allorché tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio

go presso la datrice di lavoro. In realtà, i giudici non avevano approfondito in maniera adeguata le cause della malattia, le caratteristiche proprie di essa, né le concrete mansioni svolte dal dipen-

dente sia presso la principale datrice di lavoro che presso la farmacia. Tutti elementi di rilevanza decisiva per procedere all'accertamento circa la legittimità del comportamento contestato.

Riforma delle banche popolari

Un passaggio indifferibile

Tra capisaldi da mantenere intatti e necessità di cambiamento

Giovedì 9 maggio, presso la sala Capranichetta dell'Hotel Nazionale, in Roma, si è tenuto un importante convegno sul futuro delle Popolari.

Indetto dalla FABI, in uno con la segreteria del coordinamento della Banca Popolare di Milano, si sono affrontati i temi più caldi per arrivare alla formulazione di linee guida sulla riforma delle società cooperative e delle banche popolari quotate.

Ha aperto i lavori, per la FABI, il Segretario generale Enrico Gavarini, che ha indicato come da sempre la FABI sia vicina al mondo delle Popolari, per i valori di solidarietà e di partecipazione che ne sono fondamento ed anima. Gavarini ha poi fornito una serie di dati utili per comprendere come il sistema delle Popolari rappresenti oggi un fenomeno di rilievo per l'economia nazionale: 93 sono le banche, 7.700 gli sportelli (circa il 24% dell'insieme degli sportelli bancari), 73.000 i dipendenti e 1.045.000 i soci. Infine, il Segretario generale ha

espresso alcune considerazioni sul futuro del sistema e sulle modifiche che da più parti si vorrebbero introdurre, precisando come alcuni capisaldi debbano rimanere intatti: uno su tutti, il voto capitolario.

Alla relazione introduttiva della FABI hanno fatto seguito preziosi interventi di

Francesco Arcucci, professore ordinario di economia degli scambi internazionali all'Università di Bergamo, che in maniera approfondita ha analizzato il Testo Unico della finanza, sviluppando considerazioni sul sistema bancario italiano e, in particolare, sulle Popolari.

Francesco Donato-Seminara, avvocato e collaboratore dell'Istituto commerciale dell'Università degli studi di Milano, ha dettagliatamente illustrato gli istituti giuridici delle società cooperative quotate e, in particolare, il disegno di Legge 1858.

Vivo interesse, per la consueta abilità dialettica e la particolare conoscenza del tema, ha destato l'intervento di Giorgio Benvenuto, relatore e responsabile nella 15ª legislatura dei lavori della Commissione Finanza del Senato sulle Banche Popolari.

Infine, il Senatore Antonio Tommasini, relatore nella 15ª legislatura sul disegno di Legge 1858, ha concluso gli interventi, spiegando nel dettaglio il suo disegno, di cui ha illustrato passi e ragioni.

Il dibattito, moderato dal responsabile Affari e finanza di Repubblica, il giornalista Adriano Bonafede, ha suscitato vivo interesse fra i numerosi presenti, che hanno colto appieno il significato ed il valore dell'iniziativa, in un momento così particolare per il mondo delle Popolari.

